



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Privacy: cosa non può pubblicare la PA

Autore: Carlos Arija Garcia | 28/07/2020



Il Garante pone dei limiti sulla diffusione sui siti degli Enti locali o regionali di atti e provvedimenti che contengono dei dati personali.

Il **Garante della privacy** mette dei paletti anche alla **Pubblica Amministrazione** sulla **pubblicazione online** di determinati documenti. Nella pratica, e come risulta da alcuni provvedimenti dell'Autorità, le Regioni non possono rendere pubblica sul proprio sito l'esecuzione di una sentenza civile che

riguarda un debito maturato dall'ente. Un Comune non può pubblicare sul web nella sezione «amministrazione trasparente» o nell'albo online, atti amministrativi che contengano dati personali relativi a condanne penali e a reati. E non può nemmeno inviare per posta elettronica ad alcune testate giornalistiche locali, un «decreto di citazione» con i dati, riferibili anche a vicende penali e a misure di sicurezza e prevenzione, di cinque persone, tra cui tre testimoni citati a comparire. Chi non rispetta norme come queste è sanzionabile con una multa, finora arrivata a 6mila euro.

Perché il Garante ha posto questi **limiti alla Pubblica Amministrazione**? La pubblicazione di atti e provvedimenti può essere prevista dalla normativa sulla trasparenza e sulla pubblicità legale degli atti. Tuttavia, il fatto che una legge consenta la pubblicazione in sé, non vuol dire che questa possa essere fatta: occorre prima controllare se la normativa permette la **diffusione dei dati personali** contenuti in quegli atti o provvedimenti, o di certi tipi di dati come quelli relativi a condanne penali e reati. Ad ogni modo, l'Amministrazione pubblica è tenuta al rispetto di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in base al quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario riguardo alle finalità per cui sono trattati.

Nel caso dei limiti indicati per i Comuni, o per l'Unione dei Comuni, il Garante precisa che non è sufficiente mettere il numero di matricola o le iniziali di una persona se questa può essere facilmente identificabile dai colleghi, dai vicini o da altre persone del paese o della città.